

STATUTO DEL COMUNE DI CERDA **(Città Metropolitana di Palermo)**

Lo Statuto del Comune di Cerda è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 60 del 18/11/1995.

Successive modifiche sono state pubblicate nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 54 del 17/12/2004 e n. 19 del 14/04/2006.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell'11.04.2018, sono state apportate le seguenti modifiche:

art. 4 (Stemma e Gonfalone)

I nuovi Stemma e Gonfalone del Comune di Cerda, approvati con D.P.R. del 18 Aprile 2011 vengono descritti come di seguito:

Stemma: d'azzurro, alla quercia di verde, fustata al naturale, nodrita nella campagna di verde, adestrata e sinistrata da due lupi di rosso, passanti sulla campagna. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

art. 11

- sostituzione al comma 2 delle parole "Provincia regionale" con le parole "**Città Metropolitana**".

- inserimento del seguente art. 13bis:

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità. E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì un vice presidente.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto, e compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
5. La prima convocazione è disposta dal presidente uscente.
6. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario Generale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

- inserimento del seguente art. 15bis:

Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
2. La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.
3. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di revoca, deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

5. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica di Presidente ma non da quella di Consigliere.
6. Le precedenti disposizioni si applicano anche al vice Presidente del Consiglio Comunale.

- inserimento del seguente art. 16bis:

Status Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio Comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
4. Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed acquisite al protocollo dell'ente mediante identificazione del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (Presidente del consiglio o funzionario addetto al protocollo dell'ente). In caso di impedimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l'atto di dimissioni deve essere autenticato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentato al protocollo dell'ente da persona delegata con atto autenticato. (circolare Ass. Reg.le n. 15/2007).
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
6. I consiglieri lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre l'una, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
7. Il consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo da documentare agli atti del consiglio, può essere dichiarato decaduto dalla carica, nelle forme di legge, su iniziativa del Presidente o di un consigliere, previa contestazione da effettuarsi dopo la terza assenza consecutiva e con diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

- inserimento del seguente art. 16ter:

Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute

- a. Nei confronti dei consiglieri comunali, che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, può essere avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
- b. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
 - a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
 - b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
- c. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'O.d.G.
- d. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
- e. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.
- f. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.

- sostituzione dell'art. 17 con il seguente:

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
4. Le sue sedute sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal Regolamento.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Dura in carica cinque anni, salvo i casi di anticipato scioglimento o decadenza previsti dalla legge.
7. Ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a. Statuti comunali e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di regolamento uffici e servizi;
 - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
 - c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. la contrazione e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. valutazioni, da esprimere in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma e attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
 - m. l'approvazione della mozione di sfiducia al Sindaco nei casi di cui all'art. 10 della l.r. 15/9/97 n. 35, come modificato con l'art. 2 della l.r. 16/12/00 n. 25 e da ultimo dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016, nei casi e con le modalità ivi previsti.
 - n. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; (art. 42 comma 2 lett. 1) d.lgs. n. 267/00).
 - o. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Ha inoltre competenza a:
 - a. dichiarare, previa lettura ed eventuale rettifica, approvati i verbali delle sedute precedenti;
 - b. trattare mozioni, interrogazioni, petizioni, questioni ed argomenti di carattere generale promossi da consiglieri, da associazioni, comitati, organizzazioni sindacali o di categoria;
 - c. promuovere iniziative ed ordini del giorno per sollecitare comportamenti o provvedimenti di organi esterni.
 - d. ricevere il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana, nella seduta di insediamento.
 - e. valutazioni, da esprimere in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma e attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

9. Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma 7 il Consiglio Comunale conclude la propria attività con meri atti aventi natura non provvedimentale ma di semplice dichiarazione di volontà collegiale impegnativa per gli organi e gli organismi comunali e per l'attività dell'amministrazione.

- sostituzione del comma 4 dell'art. 20 con il seguente:

“Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti”.

- inserimento del seguente comma 5 all'art. 20

“Nel sito internet del Comune deve essere prevista una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli”.

- sostituzione del comma 3 dell'art. 23 con il seguente

“A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni”.

- sostituzione del comma 4 all'art. 23 con il seguente:

Ai consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune, previa autorizzazione del presidente del consiglio, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omni comprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

- inserimento dei seguenti commi da 5 a 11 all'art. 23:

5. Ai consiglieri che risiedano fuori dal comune, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. (art. 21, comma 5, L.R. n. 30/2000 come inserito dall'art. 2 L.R. n. 11/2015)

6. I consiglieri comunali, entro 3 mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso l'ufficio segreteria:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il consigliere ha fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni.

7. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) del precedente comma 6 concernono, anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, anche se in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.

8. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali e le stesse persone sopra indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

9. Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio di segreteria.

10. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio comunale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni.

11. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nell'albo pretorio a cura del presidente del consiglio comunale.

- sostituzione del comma 3 all'art. 25 con il seguente:

“La cessazione del Consiglio Comunale per dimissioni contestuali del sessanta per cento dei Consiglieri assegnati o, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, comporta la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta e la nomina di un Commissario ai sensi del comma 4”.

- inserimento del seguente comma 4 all'art. 25:

“La cessazione del Consiglio Comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta e la nomina di un Commissario”.

- inserimento al comma 1 dell'art. 26 dopo le parole “dal Sindaco” le parole “e da quattro Assessori”.

- inserimento al comma 3 dell'art. 26 il seguente ultimo capoverso “In ogni caso è necessaria la presenza di almeno un componente di genere diverso”.

- sostituzione del comma 4 all'art. 26 con il seguente:

4. La carica di Consigliere Comunale è compatibile con quella di componente della Giunta. Il numero dei Consiglieri che può far parte della Giunta non può essere, in ogni caso, superiore alla metà dei componenti della Giunta stessa. Nel caso in cui il numero dei componenti della Giunta risultasse dispari si procederà per arrotondamento all'unità inferiore.

- inserimento al comma 6 dell'art. 26 dopo le parole “del Sindaco” le parole “e dei consiglieri comunali”;

- sostituzione del comma 2 all'art. 27 della parola “semestrale” con la parola “annuale”.

- sostituzione del comma 3 all'art. 29 con il seguente:

La Giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:

- a) atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;
- b) concessione di beni in locazione, in comodato ovvero di concessione di diritti reali su immobili comunali disponibili di durata non superiore ad anni nove;
- c) abrogato (con deliberazione C.C. n.8/2018);
- d) accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo;
- e) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;
- f) atti generali in materia di personale che non rientrano nella competenza gestionale dei dirigenti;
- g) conferimento incarichi legali esterni;
- h) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
- i) Piano Esecutivo di Gestione;
- j) regolamento degli uffici e dei servizi e dotazione organica;
- k) programma triennale del fabbisogno del personale;
- l) recepimento dei contratti di lavoro ed approvazione di contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
- m) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- n) elaborazione predisposizione degli schemi di bilancio, della relazione programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, della relazione al conto consuntivo e di ogni altro atto di programmazione da proporre al consiglio;
- o) approvazione progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
- p) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel P.E.G.;

q) qualsiasi altro atto attribuito espressamente dalla legge regionale o nazionale alla competenza della Giunta comunale.

- sostituzione del comma 2 all'art. 33 con il seguente:

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

- inserimento del seguente art. 33bis:

Mozione di sfiducia al Sindaco

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai 2/3 terzi dei consiglieri assegnati arrotondato all'unità superiore.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione di sfiducia non può essere proposta:

a) nei primi ventiquattro mesi del mandato, il cui termine decorre dalla data di insediamento del Sindaco;

b) negli ultimi centottanta giorni dal mandato stesso.

4. Se la mozione viene approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune.

- sostituzione dell'art. 38 con il seguente:

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio .

2. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

- sostituzione dell'art. 39 con il seguente:

1. L'Istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento della Istituzione è disciplinato dallo Statuto previsto dal primo comma.

3. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile del comune.

- sostituzione del comma 1 dell'art. 40 con il seguente:

1. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

- sostituzione al comma 1 dell'art. 45 della parola "Provincia" con le parole "Città Metropolitana".

- sostituzione al comma 1 dell'art. 46 la parola "Provincia" con le parole "Città Metropolitana".

- sostituzione al comma 1 dell'art. 47 la parola "Provincia" con le parole "Città Metropolitane, Liberi Consorzi".

- sostituzione dell'art. 48 con il seguente:

1. Il Comune di Cerda ai sensi dell'art. 32 del T.U. 267/2000, come recepito dalla normativa regionale, può aderire a non più di una unione di comuni.

- sostituzione al comma 2 dell'art. 49 le parole "il Comitato delle pari opportunità ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 333/90" con le parole "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

- abrogazione dell'art. 54 "Direttore Generale".

- inserimento del seguente art. 70bis

Consulta dei cittadini migranti

1. E' istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale, la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-UE residenti nel Comune di Cerda, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.

2. Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni verranno disciplinati le funzioni, il funzionamento, la composizione e le modalità di nomina dei componenti.

- abrogazione dell'art. 73 "**Difensore Civico**".

- sostituzione del comma 4 all'art. 82 con il seguente:

"Il sorteggio dei candidati è fatta tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2016 s.m.i. a seguito di bando/avviso emanato dall'Ente".

- il comma 5 dell'art. 82 è "abrogato".

- inserimento al titolo dell'art. 86 dopo la parola "deliberazioni" le parole "e delle determinazioni".

- inserimento all'art. 86 del seguente comma 2:

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

- sostituzione dell'art. 88 con il seguente:

I controlli interni sono disciplinati dal Regolamento Comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 25/05/2015 ai sensi dall'art. 3 del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, convertito in Legge 7 Dicembre 2012, n.213 rubricato "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali".